GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

4° Suppl. al N. 109 — Torino, 7 Maggio 1863

PARTE UFFICIALE

TORINO, 7 MAGGIO 1863

STATUTI

DELLA SOCIETA' ANONIMA

DENOMINATA

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Approvati con Decreto R. 24 aprile 1863

N.° DCCXIX

colle modificazioni ivi prescritte.

(Vedi il Decreto Reale nella Gazzetta d'oggi)

TITOLO I.

Costituzione della Società, sua denominazione, sua durata, sua sede.

Art. 1. I comparenti fondano in forza della presente, sotto riserva della approvazione del Governo, una Società anonima che esisterà tra tutti i proprietari delle azioni come qui appresso create.

Art. 2. La Società prende la denominazione di BANCA DI CREDITO ITALIANO.

Art. 3. La durata è di novantanove anni a partire dalla data dell'omologazione dei presenti Statuti.

Art. 4. La sua sede e il suo domicilio sono stabiliti a Torino, e sarà trasportata di pien diritto in qualunque altra città che diventasse la capitale d'Italia.

Essa avrà un'Agenzia a Napoli, e potrà per decisione del Consiglio di amministrazione stabilirne in qualunque altra città d'Italia.

Essa avrà di più un Comitato a Parigi.

Essa potrà per decisione del Consiglio di amministrazione stabilire a Londra un ufficio corrispondente.

TITOLO II.

Operazioni della Società.

Art. 5. Le operazioni della Società consisteranno:

1. Nel sottoscrivere o nell'acquistare effetti pubblici, azioni e obbligazioni nelle diverse imprese industriali o di credito costituite in Società anonima, e principalmente su quelle di strade ferrate, di canali d'irrigazione, e di dissodamento e di altri lavori pubblici;

2. Nell'emettere obbligazioni proprie per una somma uguale a quella impiegata in queste sottoscrizioni ed acquisizioni, *senza che in alcun caso il totale montare delle obbligazioni possa eccedere due volte il capitale versato;*

3. Nel vendere o dare in pegno d'imprestito qualunque effetto, azione e obbligazioni acquistate, e a cambiali contro altri valori;

4. Nel sottoscrivere qualunque imprestito ed intrapresa di lavori pubblici, nel cederli o realizzarli;

5. Nel prestare su effetti pubblici, su deposito d'azioni, obbligazioni, warants, e qualunque altro valore, e nell'aprire crediti in conto corrente sovra deposito di questi diversi valori, *ben inteso che tali prestiti e conti correnti non potranno farsi sopra deposti di azioni emesse dalla Società medesima;*

6. Nello scontare gli effetti di commercio rivestiti almeno di due firme e pagabili sia in Italia, sia all'estero, sotto la riserva che la loro scadenza non potrà oltrepassare cento giorni; nel negoziare e nel riscontrare i valori sopra designati dopo averli rivestiti della sua girata;

7. Nel ricevere somme in conto corrente;

8. Nell'operare qualunque ricupero di somme per conto di terzi, nel pagare i vaglia d'interesse o di dividendo, e generalmente qualunque altra disposizione;

9. A tenere una Cassa di deposito pei titoli.

Art. 6. Ogni altra operazione è interdetta.

È espressamente inteso che la Società non farà mai vendite allo scoperto su compre a premii.

Art. 7. *La emissione delle obbligazioni, di cui si parla nel § 2 dell'articolo 5, non potrà aver luogo senza previa speciale autorizzazione del Governo. Esse saranno al portatore ed avranno il visto del Commissario governativo. Non potranno avere una scadenza minore di sei mesi, ed in ogni caso non potranno eccedere il doppio del capitale sociale versato, come è detto di sopra, e dovranno essere rappresentate pel totale loro ammontare da effetti pubblici, da azioni ed obbligazioni esistenti in portafoglio, escluse sempre le azioni emesse dalla Società medesima.*

Alla fine di ciascun mese, se il valore totale dei titoli che faranno la garanzia delle obbligazioni fosse inferiore di più di dieci per cento allo ammontare delle obbligazioni in circolazione, il Consiglio deve aumentare il numero dei titoli in garanzia di quanto è necessario per raggiungere una somma eguale a quella dello ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Art. 8. Una situazione, approvata al fin di ciascun mese dal Consiglio d'amministrazione, sarà pubblicata nei primi giorni del mese successivo per cura del Governatore della Società; questa pubblicazione avrà luogo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.*

TITOLO III.

Fondo sociale — Azioni — Versamenti.

Art. 9. Il fondo sociale è fissato a sessanta milioni di lire italiane.

Art. 10. Esso si divide in centoventimila azioni di cinquecento lire ciascuna.

Per ora sarà soltanto emessa una prima serie di quarantamila azioni.

Le azioni saranno ripartite tra i sottoscrittori infra indicati, nelle proporzioni seguenti:

Sottoscrittori		
Aubry Felice, n. 38, sobborgo Poissonière a Parigi	Azioni N.	300
Audiffret (marchese), 5, via Reale Sant'Onorato	»	500
Barrot Ferdinando, 5, rue du Regard	»	300
Beaussier Alessandro Giuseppe, 66, Chaussée d'Antin	»	100
Cavalier Paolo, 48, rue Lafitte	»	100
Chatelue Benedetto Carlo Antonio, 21, rue de Bourgogne	»	1000
Daru Paolo Enrico	»	500
D'Augny Carlo, 8, Boulevard Mont-Martre	»	200
De la Haute Gustavo, 101, rue de Lille	»	2000
Dehaynin Gabriele, faubourg St-Martin	»	800
Dehaynin Gabriele, Gay, Rostand, 64, Chaussée d'Antin, per conto d'amici	»	1000
Dehaynin Gabriele, Gay, Rostand a Parigi, per loro conto	»	400
Dervien Ferdinando, 5, avenue d'Antin	»	100
Donon Armando, 42, avenue de Gabriel	»	2000
Durien Antonio Enrico Giovanni Maria, rue de la nuée bleue Strasbourg	»	300
Emery Luigi di Prilly presso Losanna	»	100
Ferrorays (conte della) a Parigi	»	100
Festugières ainé, 13, rue de Calais	»	500
Rey de Foresta, rue de Berlin	»	300
Gay Leone, 64, chaussée d'Antin	»	400
Donon, Aubry, Gauthier et Comp. rue de la Victoire	»	2000
Gladston Williams, 57 1/2, old broat street Londra	»	400
Hoskier Harald, 52, rue Lafitte, Parigi	»	100
Izoard Augusto, , 6, rue Greffulch	»	200
Soltykoff principe Pietro	»	500
Lichttin Edoardo, 66, rue Chaussée d'Antin	»	500
Mouthiers Giacomo Maria, 70, rue d'Amsterdam	»	100
Portalis barone Gio. Giacomo a Versailles	»	200
Valuy (duca di), 33, via di Borgogna	»	500
West Gio. Luigi Gerardo, 29, rue Bergère	»	300
Wolodkowiccz (conte di), 4, piazza Palais Bourbon	»	500
Rostand Alberto, 66, rue de la Chaussée d'Antin, tanto in nome proprio che per conto di amici	»	7700
Oeschger Luigi, 28, rue St-Paul a Parigi, tanto in nome proprio che per conto di amici	»	4500
Roberti Giovanni Alberto in Torino, 23, Corso del Re, tanto in suo nome che per conto di amici	»	2000
Quiquandon Napoleone, banchiere a Grenoble	»	200
O. Minoli negoziante, 7, via Lagrange a Torino	»	500
Granier Guglielmo Enrico, proprietario e già banchiere, 25, via Nuova a Torino	»	500
Salmour (conte di), via S. Lazzaro a Torino		100
Cavaliere Giovanni Filangieri, marchese Michele Avitabile e Zaverio Massara di Napoli per loro e loro associati	»	1000
Baure Francesco Antonio a Torino, piazza Carlo Felice, 9	»	500
Levi Felice e Comp. banchieri, 14, via Carlo Alberto	»	500
Fratelli Bolmida banchieri, via Lagrange a Torino	»	1400
Ubaldi Ambrogio fu Giuseppe di Milano	»	1200
Barbaroux e Comp. banchieri a Torino	»	1100
Rizzoli Raffaele e Compagnia, banchieri a Bologna	»	800
Beaure, per conto d'amici	»	1000
Lo stesso per Saütter fratelli di Parigi	»	200
De la Haute Gustavo per L. di Cuadra, banchiere a Parigi	»	400
Lo stesso pel sig. Briganti-Bellini	»	100
Totale azioni N.		40000

Tuttavia la Società non sarà costituita definitivamente se non quando essa avrà giustificato presso il Tribunale di Commercio di Torino di avere effettuato il versamento di centocinquanta lire per azione; la Società avrà una dilazione di trenta giorni dopo l'omologazione degli Statuti per giustificare il compimento di questa condizione; in difetto di ciò la costituzione della Società sarà considerata come non avvenuta.

Art. 11. Le ottantamila azioni restanti saranno successivamente emesse dietro la decisione del Consiglio d'amministrazione a misura dei bisogni della Società.

Le nuove azioni non potranno essere emesse al di sotto del pari.

Il fondo sociale a misura della sua emissione è consacrato alla guarantigia degli impegni sociali.

Art. 12. I fondatori e i portatori d'azioni anteriormente emesse hanno un diritto di preferenza alla sottoscrizione al pari delle azioni da emettersi, nella proporzione di un terzo per i fondatori componenti e di due terzi per gli azionisti. La ripartizione di questi due terzi è proporzionale al numero dei titoli posseduti dagli azionisti.

Tuttavia una prima emissione di ventimila azioni avrà luogo esclusivamente a profitto del pubblico per via di pubblica sottoscrizione.

Quelli tra di loro che non hanno un numero sufficiente d'azioni per ottenerne almeno una nella nuova emissione, possono riunirsi per esercitare il loro diritto.

Un regolamento approvato dal Consiglio d'amministrazione stabilisce i termini e le forme nei quali può essere reclamato il benefizio delle disposizioni che precedono.

Art. 13. I titoli definitivi d'azione sono al portatore; le azioni si trasmettono colla semplice tradizione.

Esse sono estratte da un registro a matrice, numerate e rivestite dalla firma di due amministratori.

Esse portano il bollo della Società.

Art. 14. Qualunque azionista può depositare suoi titoli nella Cassa sociale e reclamare in cambio una ricevuta nominativa.

Art. 15. Ogni azione dà diritto nella proprietà dell'attivo sociale e nel riparto dei benefizi ad una parte proporzionale al numero delle azioni emesse.

Art. 16. Ogni azione è indivisibile, la Società non riconosce che un proprietario per un'azione.

Art. 17. I diritti e gli obblighi annessi all'azione seguono il titolo in qualunque mani esso passi.

Il possesso d'un'azione implica di pien diritto adesione agli Statuti della Società e alla decisione dell'assemblea generale.

Art. 18. Gli eredi e creditori di un azionista non possono sotto qualsiasi pretesto provocare l'apposizione dei sigilli sui beni e sui valori della Società, domandarne la divisione o la licitazione, nè ingerirsi in alcun modo sulla amministrazione; essi debbono per l'esercizio del loro diritto riferirsene agli inventari sociali e alle deliberazioni dell'assemblea generale.

Art. 19. L'ammontare delle azioni è pagabile ai termini che sono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

I versamenti avranno luogo presso la sede della Società, o a Parigi.

Art. 20. Il primo versamento di centocinquanta lire per azione è giustificato da una ricevuta provvisoria, la quale è cambiata, entro il termine stabilito dal Consiglio d'amministrazione, contro un titolo provvisorio nominativo, sul quale sono indicati i pagamenti ulteriori.

Quando i versamenti effettuati abbiano raggiunto almeno duecentocinquanta lire per azione, potranno, dietro deliberazione del Consiglio d'amministrazione, essere rilasciati titoli definitivi al portatore.

Le cento lire che resteranno a versarsi per raggiungere la suddetta cifra di lire duecentocinquanta, saranno richieste in tutto o in parte, secondo i bisogni della Società per mezzo di avvisi pubblicati un mese prima nei giornali designati per la pubblicazione degli atti legali della Società, così presso la sede della Società, come a Parigi. Lo stesso si farà per le ulteriori richieste di fondi,

Nessun appello ulteriore di fondi potrà essere maggiore di cento venticinque lire.

Art. 21. I titoli provvisori si negoziano con un trapasso in scritto sui registri della Compagnia, e firmato dal cedente o dal cessionario.

A tergo dei titoli è fatta menzione del trapasso da uno degli amministratori della Società, e da ogni altra persona avente una speciale delegazione a quest'uopo,

La Compagnia può esigere che la firma delle parti sia certificata da un agente di cambio.

Art. 22. Qualunque somma, di cui è ritardato il pagamento, porta di pien diritto interesse in favore della Società in ragione del sei per cento all'anno a contare dal giorno della esigibilità, senza bisogno di giudiziale domanda.

Art. 23. In caso di non versamento alla scadenza, i numeri dei titoli in ritardo sono pubblicati come ritardatari nei giornali designati all'art. 2.

Quindici giorni dopo questa pubblicazione, la Società ha il diritto di far procedere alla vendita delle azioni alla Borsa di Torino e a quella di Parigi, o su tutti gli altri mercati dove la Società ha agenzie.

Questa vendita può essere fatta in massa o al minuto, sia in uno stesso giorno, sia ad epoche successive senza avviso preliminare, e senza alcuna formalità giudiziaria.

I certificati provvisori delle azioni così vendute diventano nulli di pien diritto; ne sono rilasciati dei nuovi agli acquisitori sotto gli stessi numeri.

Qualunque certificato che non porta menzione regolare dei versamenti e sigilli cessa di essere negoziabile.

Di questa condizione è fatta menzione sui titoli provvisori.

Le misure autorizzate dal presente articolo non fanno ostacolo a che la Compagnia esperisca simultaneamente i mezzi ordinari di diritto.

Art. 24. Il prezzo proveniente dalla vendita, deduzione fatta delle spese, s'imputa nei termini di diritto su ciò che è dovuto alla Compagnia dall'azionista spropriato, che resta passibile verso di essa della differenza se vi è disavanzo, ma che profitta dell'eccedente se ne esiste.

Art. 25. Gli azionisti non sono obbligati che sino a concorrenza del capitale di ciascuna azione. Oltre i limiti di questa concorrenza ogni appello di fondi è interdetto.

TITOLO IV.

Direzione e Amministrazione della Società; del Governatore e del Vice-Governatore.

Art. 26. La direzione degli affari della Società è esercita da un Governatore *italiano, nominato e rivocato dal Consiglio di Amministrazione.*

Un Vice-governatore *italiano* esercita le funzioni che gli sono delegate dal Governatore, e in caso di assenza, di vacanza e di malattia surroga il Governatore.

Art. 27. Prima di entrare in funzione, il Governatore deve giustificare della proprietà di cento azioni della Società, e il Vice-governatore di cinquanta.

Queste azioni restano affette per privilegio alla garanzia della loro gestione.

Esse sono inalienabili pendente la durata delle loro funzioni.

Art. 28. *Lo stipendio da assegnarsi al Governatore e Vice-governatore sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.*

Art. 29. Il Governatore nomina e revoca gli agenti e provvede all'ordinamento dei servizi.

Esso firma la corrispondenza e opera le riscossioni delle somme dovute alla Società.

Firma i recessi e le liberazioni con o senza pagamento, le quitanze di somme dovute alla Società, i trapassi di rendita sullo Stato e di effetti pubblici, le transazioni, le convenzioni o contratti, le accettazioni o emissioni di cambiali, e generalmente tutti gli atti che implicano obblighi per parte della Società; la girata e la quitanza degli effetti, i mandati sul Tesoro, sulla Banca, sulla Cassa dei prestiti e depositi, e su tutte le altre Casse in cui si trovassero depositati danari appartenenti alla Società; i titoli d'azioni provvisori o definitivi, come pure i certificati nominativi di deposito.

Esso eseguisce tutte le deliberazioni indicate nell'articolo 42, e firma gli atti che ne sono la conseguenza.

Esso fa tutti gli atti conservatorii, rappresenta la Società rimpetto ai terzi, ed esercita le azioni giudiziarie sia come attore, sia come convenuto.

Esso convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Esso non può mai obbligare la Società, specialmente coll'accettazione di convenzioni o contratti, o colla emissione di cambiali, se non in conformità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, o col concorso degli amministratori delegati da questo Consiglio, conformemente all'art. 44, per seguire gli affari correnti della Società.

Art. 30. Il Governatore può esercitare per mezzo di mandatario tutti i poteri che gli sono delegati per uno o più oggetti determinati.

TITOLO V.

Del Consiglio di Amministrazione.

Art. 31. Il Consiglio d'Amministrazione si compone del Governatore, del Vice-governatore e degli Amministratori.

Art. 32. Gl'Amministratori sono in numero di ventotto dei quali almeno quattordici dovranno essere residenti nel Regno.

Essi sono nominati dall'Assemblea generale degli azionisti.

Essi si rinnovano per un quarto ciascun anno: i membri uscenti sono designati dalla sorte per i tre primi anni, e dopo dall'ordine di anzianità.

Essi possono sempre essere rieletti.

Art. 33. In caso di vacanza, il Consiglio provvede provvisoriamente alla surrogazione.

L'Assemblea generale nella sua prima riunione procede alla elezione definitiva.

L'Amministratore così nominato in surrogazione di un altro, non rimane in funzione che durante il

tempo che restava a decorrere dell'esercizio del suo predecessore.

Art. 34. Ciascun Amministratore deve entro otto giorni, a partire dalla data della sua nomina, depositare nella Cassa della Società cento azioni, che restano inalienabali durante il tempo delle sue funzioni.

Art. 35. Gli Amministratori ricevono delle medaglie di presenza, di cui l'Assemblea generale stabilisce il valore.

Può inoltre essere loro assegnata per deliberazione della medesima Assemblea una quota parte nei benefizi netti dopo il prelevamento richiesto dall'art. 65 dei presenti statuti.

Art. 36. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale dietro convocazione del Governatore quante volte l'interesse della Società lo esige, e almeno una volta per settimana.

Art. 37. Per la regolare composizione del Consiglio è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

I nomi dei membri presenti sono indicati in capo del processo verbale della seduta.

Art. 38. Le deliberazioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti se si tratta di affari correnti, e alla maggioranza dei voti espressi se si tratta di deliberazioni alle quali il Comitato di Parigi deve partecipare in virtù degli articoli 43 e 47 seguenti.

In caso di parità, il voto del Governatore è preponderante.

Quando la maggioranza non è formata di quattro membri almeno, la minoranza può domandare il rinvio ad un'altra seduta.

In questo caso gli avvisi di convocazione rivolti ai membri del Consiglio di Amministrazione fanno conoscere l'oggetto della deliberazione, e a questa nuova seduta la deliberazione è presa alla semplice maggioranza.

Nessuno può votare per procura nel seno del Consiglio.

Art. 39. Delle deliberazioni si fa risultare mediante processi verbali, inscritti sopra un registro tenuto presso la sede della Società e firmati dal Governatore e da due amministratori.

Le copie ed estratti di queste deliberazioni da prodursi in giustizia o altrove sono certificati dal Governatore o dal membro che ne fa le funzioni.

Art. 40. *Per deroga dell'articolo* 32 *e durante i primi dieci anni dalla costituzione della Società, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dei signori:*

Il conte di Salmour, senatore del Regno, grande ufficiale dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

Il barone Vincenzo Bolmida, banchiere, senatore del Regno, ufficiale dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

I. B. Fasciotti della Banca Barbaroux e Compagnia di Torino.

Carlo Mazzoni della Casa Bancaria Ambrogio Uboldi e Comp. di Milano.

Il cav. Enea Bignami della Banca Raffaele Rizzoli di Bologna.

R. Englen, amministratore della Banca di Napoli.

H. Caprioli, id. id.

I. A. Roberti, ingegnere civile a Torino.

Il conte Bellino Briganti-Bellini, deputato al Parlamento nazionale di Torino.

A. Rostand, banchiere, cav. della Legion d'onore, amministratore della Società generale, industriale e commerciale di Parigi.

G. De-Haynin, banchiere, amministratore della Società generale, industriale e commerciale.

William Gladstone, cav. della Legione d'onore, della Casa Tomson, T. Bonar e Comp. di Londra e di S. Pietroborgo, amministratore della strada ferrata d'Orléans.

Il principe Pietro Soltykoff, amministratore della Società generale, industriale e commerciale.

Il visconte Paolo Daru, cavaliere della Legion d'onore, amministratore delle strade ferrate romane a Parigi.

Gustavo Delahante, cavaliere della Legion d'onore, amministratore delle strade ferrate romane.

Il duca di Valmy, ufficiale della Legion d'onore, antico deputato, presidente del Consiglio d'Amministrazione delle strade ferrate del Dauphiné in Francia.

Il conte Wolodkowicz, cavaliere della Legion d'onore, antico ricevitore generale delle finanze a Parigi.

Benedetto Chatelus, ufficiale della Legion d'onore, ingegnere in capo delle miniere a Parigi.

Essi sono autorizzati ad aggiungersi i membri che debbono completare con essi il numero stabilito dall'articolo 32; colla medesima dichiarazione *che almeno quattordici membri debbano essere residenti nel Regno.*

Art. 41. Il rinnovamento di questo primo Consiglio non comincierà che a partire dal sesto anno sociale.

Esso avrà in seguito luogo secondo il modo stabilito dall'art. 32.

Art. 42. Il Consiglio ha i poteri i più estesi per l'amministrazione degli affari della Compagnia, e specialmente esso autorizza, colle sue deliberazioni, ogni compra o vendita di azioni od obbligazioni, tutti i crediti, tutte le sottomissioni, le cessioni e le realizzazioni d'imprestiti, qualunque anticipazione su deposito di valori, e generalmente tutte le convenzioni, le transazioni, i compromessi, i ritiri di fondi, i trasporti e gl'imprestiti su deposito di obbligazioni della Compagnia o altri valori, le compre di oggetti mobili.

Esso autorizza, se occorre, la compra di beni immobili per istabilirvi la sede della Società, come pure la spesa del mobiglio e le spese di primo stabilimento. Esso determina l'impiego dei fondi liberi, fa i regolamenti della Compagnia, autorizza la creazione e la soppressione delle agenzie, autorizza le spese dell'Amministrazione, nomina e revoca i principali agenti della Società. Esso stabilisce il loro stipendio, i loro salarii e gratificazioni, e se occorre, l'ammontare della loro cauzione; ne autorizza la restituzione. Stabilisce i conti che debbono essere sottoposti all'Assemblea generale degli azionisti. Fissa provvisoriamente il dividendo. Fa una relazione all'Assemblea degli azionisti sui conti e sulla situazione degli affari sociali.

Art. 43. *Durante lo stesso periodo di dieci anni dalla costituzione della Società il Comitato stabilito in Parigi, in virtù dell'art.* 4 *dei presenti Statuti, sarà consultato*, e prenderà parte alle decisioni che avranno luogo per tutti gli affari diversi dagli affari correnti; a quest'uopo i voti degli Amministratori presenti alle riunioni del Comitato saranno constatati mediante processi verbali, e contati come se emanassero da membri presenti alle deliberazioni del Consiglio presso la sede sociale.

Sono reputati affari diversi da quelli correnti tutte le operazioni menzionate nei paragrafi 1, 2, 3 *e* 4 *dell'art.* 5, *e la fissazione delle norme e condizioni generali per le operazioni designate nel paragrafo* 5.

Art. 44. Il Consiglio può delegare i suoi poteri in tutto od in parte ad uno od a parecchi dei suoi membri, con un mandato speciale per oggetti o per un tempo limitato.

Art. 45. I membri del Consiglio di Amministrazione non contraggono, per ragioni della loro gestione, nessun obbligo personale; essi non rispondono che dell'eseguimento del loro mandato.

Comitato di Parigi.

Art. 46. I membri del Consiglio d'Amministrazione residenti all'estero formano a Parigi un Comitato che si riunisce almeno una volta alla settimana.

Ogni Amministratore, qualunque sia la sua residenza, ha il diritto di assistere alle riunioni di questo Comitato, come a quelle del Consiglio stesso.

Art. 47. *Il Comitato è chiamato a deliberare su tutti gli affari specificati nei paragrafi* 1, 2, 3, 4, *e sulla fissazione delle norme e condizioni generali per le operazioni designate nel paragrafo* 5 *di detto articolo.*

Un processo verbale di ciascuna delle sue sedute è trasmesso alla sede della Società, e i voti espressi sono contati nelle deliberazioni come i voti emananti dai membri presenti alle sedute del Consiglio.

Questi processi verbali debbono essere spediti a Torino entro tre giorni dalla loro data,

Art. 48. Il Consiglio sedente a Torino dovrà parimente trasmettere a Parigi, entro tre giorni dalla loro data, la copia certificata dei suoi processi verbali, ed ogni settimana uno stato della situazione finanziaria della Società.

Art. 49. *Il Comitato di Parigi ha di pien diritto tutti i poteri necessarii per la esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio d'Amministrazione.*

Art. 50. Il Comitato di Parigi sceglierà nel suo seno un Presidente. Esso avrà la facoltà di aggiungersi un Segretario scelto all'infuori dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 51. Il Comitato di Parigi avrà facoltà di provvedere provvisoriamente alle vacanze che potrebbero prodursi nel suo seno, salvo all'Assemblea Generale il confermare la sua scelta.

TITOLO VI. — *Assemblea Generale.*

Art. 52. L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti.

Essa si compone dei duecento più forti azionisti, la cui lista è stabilita dal Consiglio di Amministrazione un mese prima della convocazione dell'Assemblea. Gli azionisti inscritti sui registri della Società a seguito di deposito delle loro azioni nella Cassa Sociale due mesi prima della formazione della lista, possono soltanto esservi compresi.

Sino alla totale emissione dei sessanta milioni, l'Assemblea generale sarà formata di un numero de'suoi più forti azionisti, corrispondente alla somma del capitale emesso, nella proporzione di quattro per ciascun milione, senza che il numero possa eccedere quello sopra determinato. La prima Assemblea generale che seguirà la pubblicazione del decreto approvativo dei presenti Statuti si comporrà degli ottanta più forti azionisti allo infuori dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di concorso per l'ammessione nella lista tra due azionisti possessori del medesimo numero di azioni, la preferenza è accordata a quello inscritto da più tempo, e al più anziano se l'iscrizione di parecchi data dalla medesima epoca.

La lista dei deponenti e quella dei membri chiamati a far parte dell'Assemblea è tenuta a disposizione di tutti gli azionisti che vogliono prenderne conoscenza.

Queste liste portano, a lato del nome di ciascun azionista, il numero delle azioni che ha depositate.

Il giorno dell'adunanza esse sono depositate sul tavolo.

Art. 53. Nessuno può farsi rappresentare all'Assemblea, se non da un mandatario membro della assemblea.

Art. 54. L'Assemblea generale si riunisce di diritto ciascun anno presso la sede della Società nel corrente del mese di maggio.

Essa si riunisce inoltre straordinariamente tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione ne riconosce l'utilità.

Art. 55. Le convocazioni sono fatte quindici giorni prima della riunione mediante avviso inserto in due giornali di Torino designati per la pubblicazione degli atti della Società e nel *Moniteur Français.*

Art. 56. L'Assemblea è regolarmente costituita quando i membri presenti sono in numero di venti, e riuniscono nelle loro mani il decimo delle azioni emesse.

Art. 57. Se questa doppia condizione non si verifica ad una prima convocazione, ne è fatta una seconda almeno a quindici giorni d'intervallo.

In questo caso l'intervallo tra la convocazione e la riunione è ridotto a dieci giorni.

I membri presenti alla seconda convocazione deliberano in modo valido, qualunque sia il loro numero o quello delle loro azioni, ma soltanto sugli oggetti all'ordine del giorno della prima.

Art. 58. L'Assemblea è presieduta dal Governatore o dal Vice-Governatore, e in loro mancanza dall'amministratore designato dal Consiglio.

I due più forti azionisti presenti, o dietro loro rifiuto, quelli che li seguono sulla lista, sino ad accettazione, sono chiamati a fare le funzioni di scrutatori.

L'ufficio designa il segretario.

Art. 59. Le deliberazioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti.

Ciascuno di essi ha altrettanti voti quante volte possiede quaranta azioni, senza che nessuno possa averne più di cinque in suo nome personale, nè più di dieci tanto in suo nome proprio che come mandatario.

Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto anche quando il numero delle sue azioni non giunge a quaranta.

Art. 60. L'Assemblea generale sente la relazione del Consiglio d'amministrazione sulla situazione degli affari sociali.

Essa discute, approva e respinge i conti;

Essa stabilisce il dividendo;

Essa nomina gli amministratori ogniqualvolta occorre surrogarli;

Essa delibera, sotto riserva dell'*autorizzazione del Governo*, sulle proposte del Consiglio d'amministrazione relative all'aumento del fondo sociale, alla proroga della durata della Società, alla fusione di una o parecchie altre Società, alle modificazioni a farsi agli Statuti, e allo anticipato scioglimento della Società se occorre.

Finalmente essa pronuncia sovranamente su tutti gl'interessi della Compagnia, e conferisce colle sue deliberazioni al Consiglio d'amministrazione i poteri necessari per i casi che non fossero stati previsti.

Art. 61. Le deliberazioni dell'Assemblea prese conformemente agli Statuti obbligano tutti gli azionisti anche assenti o dissidenti.

Art. 62. Esse sono constatate con processi verbali inscritti sopra un registro speciale e firmato dalla maggioranza dei membri componenti l'ufficio.

Un foglio di presenza destinato a far risultare il numero dei membri assistenti all'assemblea e di quello delle loro azioni rimane annesso alla minuta del processo verbale; esso è rivestito delle stesse firme.

Art. 63. La giustificazione a farsi, rispetto ai terzi, delle deliberazioni dell'Assemblea, risulta dalle copie o dagli estratti certificati conformi dal Governatore della Società o dal Vice-Governatore, e in loro mancanza dall'amministratore designato dalla Società.

TITOLO VII.

Inventari e conti annuali.

Art. 64. L'anno sociale comincia il primo gennaio e finisce il trentuno dicembre.

Il primo esercizio comprenderà il tempo trascorso tra la data del decreto approvante i presenti Statuti e il trentuno dicembre milleottocentosessantatre.

Al fine di ciascun anno sociale è formato per cura del Consiglio d'amministrazione un inventario generale dell'attivo e del passivo.

Tuttavia sarà firmato per il primo semestre di ciascun anno un primo conto che stabilisca la situazione della Società.

I conti sono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

Essi sono sottomessi all'Assemblea generale che li approva o li respinge, e fissa il dividendo dopo di avere inteso il rapporto del Consiglio d'amministrazione.

Se i conti non sono approvati seduta tenente, l'Assemblea può nominare dei commissari incaricati di esaminarli e di fare un rapporto alla prima riunione.

Art. 65. Sui benefizi netti realizzati si preleva ogni anno:

1. Cinque per cento del capitale versato sulle azioni per essere ripartito a tutti gli azionisti;

2. Una somma che non può essere inferiore al dieci per cento del soprappiù, destinata al fondo di riserva nella proporzione determinata dal Consiglio d'amministrazione.

Ciò che rimane dopo questi prelevamenti, deduzione fatta della somma a ritenersi per l'assegnamento attribuito agli Amministratori dall'Assemblea generale, conformemente all'art. 35, è attribuito, cioè: novanta per cento alle azioni emesse a titolo di complemento di dividendo, e di dieci per cento ai fondatori per essere ripartito tra di loro secondo le convenzioni particolari.

Il Consiglio di Amministrazione determina la forma dei titoli da rilasciarsi in rappresentazione di questo interesse.

Il pagamento dei dividendi si fa annualmente alle epoche stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia il Consiglio può autorizzare al termine di ciascun semestre la distribuzione provvisoria di due lire e cinquanta centesimi per cento lire di somme versate sull'ammontare delle azioni.

Art. 66. Qualunque dividendo che non è reclamato nei cinque anni della sua esigibilità, è prescritto a favore della Società.

TITOLO VIII.

Fondo di Riserva.

Art. 67. Il fondo di riserva si compone del cumulo delle somme prodotte dal prelevamento annuale operato sui benefizi in esecuzione dell'articolo 65.

Quando il fondo di riserva avrà raggiunto la somma di cinque milioni di lire, il prelevamento destinato alla sua creazione cesserà di andare a suo profitto. Esso riprenderà il suo corso, se la riserva viene ad essere intaccata.

In caso di insufficienza dei prodotti di un anno per somministrare un dividendo di venticinque lire per azione, la differenza può essere prelevata sui fondi di riserva.

L'impiego dei capitali appartenenti al fondo di riserva è regolato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IX.

Modificazioni agli Statuti.

Art. 68. L'Assemblea generale può, sulla iniziativa del Consiglio di Amministrazione, salvo l'approvazione del Governo, fare ai presenti Statuti le modificazioni riconosciute utili.

Essa può specialmente autorizzare:

1. L'aumento del fondo sociale al di là di sessanta milioni.

2. L'estensione delle operazioni della Società.

3. La proroga della sua durata.

In questi diversi casi, le convocazioni debbono contenere la indicazione sommaria dell'oggetto della riunione.

La deliberazione non è valida se non riunisce i due terzi dei voti dei membri presenti.

Il numero dei membri presenti dovrà essere almeno del quarto di quello degli azionisti aventi diritto di assistere all'Assemblea generale.

In virtù di questa deliberazione, il Consiglio di Amministrazione è di pien diritto autorizzato a promuovere dal Governo la sua approvazione alle modificazioni fatte, a consentire i cambiamenti che fossero richiesti, e a fare gli atti che debbono consacrarli.

TITOLO X.

Scioglimento — Liquidazione.

Art. 69. In caso di perdita della metà del capitale sociale sottoscritto, lo scioglimento della Società può essere pronunciato prima della scadenza del termine fissato per la sua durata da una decisione dell'Assemblea generale.

Il modo di convocazione e di deliberazione prescritto dall'art. 68 per le modificazioni agli Statuti è applicabile a questo caso.

Art. 70. Al termine della Società, o in caso di anticipato scioglimento, l'Assemblea generale, sulla proposta del Consiglio di Amministrazione, regola il modo di liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

L'Assemblea è convocata d'urgenza per regolare il modo di liquidazione e fare la scelta dei liquidatori come è detto sopra.

I liquidatori potranno, in virtù d'una deliberazione dell'Assemblea generale, fare il trapasso ad un'altra Società dei diritti, delle azioni e delle obbligazioni della Società disciolta.

Durante il corso della liquidazione i poteri dell'Assemblea generale continuano come durante l'esistenza della Società.

Essa ha specialmente il diritto di approvare i conti della liquidazione, di darne quitanza.

La nomina dei liquidatori mette fine ai poteri degli Amministratori, dei membri del Comitato e del Segretario.

TITOLO XI.

Contestazioni.

Art. 71. Tutte le contestazioni che possono sorgere tra gli associati sulla esecuzione dei presenti Statuti sono sottoposte alla giurisdizione dei tribunali della sede sociale.

Le contestazioni che toccano gl'interessi generale e collettivo della Società non possono essere dirette sia contro il Consiglio di Amministrazione, sia contro il Comitato di Parigi o uno dei suoi membri, che in nome della massa degli azionisti, e in virtù di una deliberazione dell'Assemblea generale.

Ogni azionista che vuole provocare una contestazione di questa natura deve farne almeno quindici giorni prima della prossima adunanza generale l'oggetto di una comunicazione al Governatore della Società, che è tenuto a mettere la proposta all'ordine del giorno di quest'Assemblea.

Se la proposta è respinta dall'Assemblea, nessun azionista può riprodurla in giudizio nel suo interesse particolare.

Se essa è accolta, l'Assemblea generale designa uno o parecchi commissari per dar seguito alle contestazioni in nome di tutti gl'interessati.

Le giustificazioni alle quali dà luogo la procedura, sono rivolte unicamente ai commissari.

TITOLO XII.

Pubblicazione.

Art. 72. Per fare pubblicare i presenti Statuti dove sarà per occorrere, sono dati ampli poteri al portatore di una copia di essi.

Art. 73. Il sig. I. B. Fasciotti, il conte Bellino Briganti-Bellini e I. A. Roberti sono costituiti mandatari di tutti gli interessati onde promuovere l'ottenimento del Decreto approvativo dei presenti Statuti, consentire tutte le modificazioni richieste dal Governo, e firmare tutti gli atti necessari per la costituzione definitiva della Società.

Essi agiranno in modo valido alla maggioranza.

Il decesso, il ritiro o qualunque altro impedimento di uno di essi non arrecherà nessuna mutazione ai poteri degli altri.

TIP. G. FAVALE E COMP.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

2° Suppl. al N.° 109 — Torino, 7 maggio 1863

PARTE UFFICIALE

TORINO, 7 MAGGIO 1863

STATUTI

DELLA SOCIETA' GENERALE

DI

CREDITO MOBILIARE ITALIANO

Approvati con Decreto R. del 24 aprile 1063

N.° DCCXX

colle modificazioni ivi prescritte

(*Vedi il Decreto Reale nella Gazzetta d'oggi*)

TITOLO I.

Costituzione, sede e durata della Società.

Art. 1. I comparenti tanto nelle qualità rispettive espresse nell'atto a cui i presenti Statuti saranno inseriti, quanto per conto di tutti coloro che diverranno in seguito portatori di azioni, costituiscono e formano una Società anonima sotto la denominazione: *Società generale di credito mobiliare italiano.*

Art. 2. La durata della Società è fissata a novantanove anni a contare dal giorno dell'approvazione dei presenti Statuti.

Art. 3. La sede della Società è nella capitale del Regno. Essa può stabilire delle succursali ed agenzie in quelle città che saranno designate dal Consiglio d'amministrazione; non possono essere stabilite succursali all'estero senza la previa approvazione del Governo.

TITOLO II.

Operazioni della Società.

Art. 4. Le operazioni della Società sono le seguenti:

1. Sottoscrivere e contrattare prestiti col Governo, colle corporazioni provinciali e municipali;
2. Sottoscrivere e contrattare prestiti con Governi esteri;
3. Comprare e vendere al contante o a termine fondi pubblici, azioni od obbligazioni d'ogni genere d'intraprese industriali o di credito; le compre a premio o le vendite allo scoperto sono espressamente vietate;
4. Creare ogni sorta d'intraprese di strade ferrate, strade, canali, fabbriche, miniere, docks, illuminazioni, dissodamenti, bonifiche, irrigazioni, prosciugamenti ed ogni altra intrapresa industriale o di pubblica utilità;
5. Incaricarsi della fusione o trasformazione di Società commerciali e della emissione delle loro azioni ed obbligazioni;
6. Gerire, esigere od appaltare ogni genere di contribuzioni (imposte) o intraprese dei lavori pubblici, eseguire i contratti stipulati a questo effetto o cederli con approvazione del Governo;
7. Emettere *dietro speciale autorizzazione del Governo* obbligazioni della Società per una somma uguale a quella impiegata e rappresentata da valori in portafogli per operazioni della natura di quelle indicate nei paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo;
8. Vendere, permutare, riportare, dare in garanzia effetti pubblici, valori, azioni od obbligazioni e fare anticipazioni sopra titoli di simile natura;
9. Comprare e vendere merci e derrate tanto per conto proprio che per conto dei terzi, fare anticipazioni sopra mercanzie, raccolte, immobili, bastimenti e loro carichi ed altri valori, ed aprire crediti in conto corrente, ricevendo in garanzia effetti della stessa natura;
10. Effettuare per conto d'altre Società e di privati ogni sorta di pagamenti ed incassi e fare qualunque operazione per conto terzo;
11. Ricevere in deposito ogni sorta di valori metallici o titoli qualunque, tenere conti correnti con qualunque corporazione, società o coi privati;
12. Scontare cambiali o biglietti all'ordine muniti di due firme e ad una scadenza non maggiore di sei mesi.

TITOLO III.

Fondo sociale.

Art. 5. Il fondo sociale è fissato a cinquanta milioni di lire, ed è rappresentato da cento mila azioni di lire cinquecento ciascuna. Ogni azione ha dritto ad una cento millesima parte dell'asse sociale ed al riparto dei benefizi a mente dell'art. 48 degli Statuti.

Questo capitale potrà essere aumentato fino al doppio, mediante apposita decisione dell'assemblea generale.

Art. 6. Delle centomila azioni attualmente create

40000 liberate di lire quattrocento, ognuna, sono riserbate per essere rimesse ai portatori di azioni dell'antica Società del credito mobiliare di Torino, in cambio dei titoli di questa Società;

10000 azioni saranno riservate per essere destinate di preferenza alla sottoscrizione dei portatori delle suddette 40 mila azioni a ragione di un'azione per ogni quattro azioni che possederanno.

I portatori delle dette 40 mila azioni i quali vorranno far uso del diritto di preferenza loro accordato dal paragrafo precedente, dovranno, sotto pena di decadere dai loro diritti, operare la sottoscrizione nel termine di quindici giorni a partire dal giorno della pubblicazione dell'avviso che verrà inserto nella Gazzetta Ufficiale.

Le persone di cui all' art. 1.°, si costituiscono responsabili della sottoscrizione di quelle fra le suddette 10 mila azioni, che nel termine di quindici giorni sovraindicato non saranno state reclamate dagli aventi diritto, come pure si costituiscono nel medesimo tempo responsabili della sottoscrizione delle rimanenti

50000 azioni, e si obbligano a fare sulle une e sulle altre il versamento voluto all' articolo seguente.

———

100000

Art. 7. Le sessanta mila azioni indicate nei paragrafi 3 e 5 dell'articolo precedente saranno rimesse ai fondatori ed ai sottoscrittori contro un primo versamento di 150 lire per azione che dovrà essere effettuato nel termine di *trenta* giorni dall'approvazione governativa dei presenti Statuti.

I fondatori sono responsabili dei versamenti fino alla concorrente di altre cento lire, cioè fino a che sia versata la metà del valore nominale dell'azione.

Li successivi versamenti dovranno aver luogo alle epoche e nella maniera che fisserà il Consiglio d'Amministrazione, ed il versamento che completerà le quattrocento lire non potrà essere ritardato oltre il 31 dicembre milleottocentosessantaquattro.

Il versamento delle ultime cento lire sopra tutte le centomila azioni verrà deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, quando l'interesse della Società lo richieda.

Art. 8. Nel caso in cui il capitale sociale fosse aumentato in forza delle facoltà, di cui all'art. 5, i fondatori ed i possessori d'azioni anteriormente emesse hanno diritto di preferenza alla sottoscrizione al pari delle azioni da emettersi nella proporzione d'un terzo per i fondatori indicati all'articolo 1, e di due terzi per i possessori di azioni, ed in proporzione del numero delle azioni possedute dagli azionisti.

Coloro fra i possessori d'azioni che non ne possedessero un numero sufficiente per ottenere almeno un'azione della nuova emissione possono riunirsi per esercitare il loro diritto.

Un regolamento emanato dal Consiglio d'Amministrazione stabilisce i termini e le forme ne'quali il benefizio di tali disposizioni può essere reclamato.

Le azioni per le quali nei termini stabiliti non verrà esercitato il diritto di preferenza dagli aventi diritto rimarranno a disposizione del Consiglio di Amministrazione, che ne curerà la realizzazione nell'interesse della Società.

Le nuove azioni non possono essere emesse al dissotto del pari.

Art. 9. Le azioni sono al portatore, staccate da un registro a matrice, numerate, firmate da due amministratori, o da un amministratore e da un delegato del Consiglio, e munite del bollo a secco della Società.

Esse sono redatte in italiano ed in francese.

Esse possono a datare dal giorno della loro emissione essere negoziate e segnate ufficialmente sui listini delle Borse del Regno d'Italia.

Art. 10. La cessione delle azioni si effettua colla semplice trasmissione del titolo.

Art. 11. Ogni azione è indivisibile ed ha diritto nell'asse della Società, e nel riparto dei benefizi ad una parte uguale; gl'interessi invece saranno corrisposti soltanto in proporzione alle somme versate sull'importo dell'azione.

I diritti inerenti ad ogni azione seguono il titolo in qualunque mano esso pervenga.

Relativamente alle azioni, vaglia ed obbligazioni che fossero smarriti, si avrà rapporto alle disposizioni della Legge.

Art. 12. L'importo delle azioni può essere versato nelle casse della Società, o a Parigi nella Cassa della Società Generale di Credito Mobiliare francese.

I versamenti sono richiesti con un preavviso di venti giorni almeno, col mezzo d'inserzione nel Giornale Ufficiale del Regno e nel Monitore francese.

Art. 13. I versamenti successivi sono annotati sul titolo stesso d'azione.

Art. 14. Le azioni i di cui versamenti non fossero stati effettuati negli otto giorni successivi al termine stabilito sono nulle di diritto, ed escluse dalla circolazione senza il bisogno d'alcuna dichiarazione od intervenzione di autorità giudiziaria.

Finchè dura la responsabilità dei fondatori come all'ultimo alinea dell'art. 6, per cui in difetto del portatore delle azioni essi devono effettuare il richiesto versamento, il duplicato di dette azioni è consegnato in proprietà dei fondatori stessi che avranno eseguito tale versamento.

Cessata la risponsabilità dei fondatori mediante l'effettuato versamento di lire 250 per azione, e verificandosi il caso in cui non sia stato adempiuto agli ulteriori versamenti nelle epoche fissate dal Consiglio d' Amministrazione, esso è autorizzato a vendere all'epoca e nelle forme che giudicherà convenienti le suddette azioni per duplicato, per mezzo di un agente di cambio e senz'altra formalità.

I numeri delle suddette azioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Monitore francese quindici giorni prima di quello fissato per la vendita.

Il prezzo ricavato dalla vendita delle suddette azioni, sotto deduzione di tutte le spese, è applicato secondo le forme di diritto, al rimborso verso la Società di tutto quanto è dovuto dall'azionista che profitterà dell'eccedenza nel caso che ve ne sia.

L'interesse è calcolato al sei per cento pel tempo decorso dalla scadenza dei versamenti fino alla vendita delle azioni.

Art. 15. Il Consiglio d'Amministrazione può autorizzare la liberazione anticipata delle azioni, ma soltanto come misura generale da applicarsi a tutte le azioni non liberate.

Art. 16. La sottoscrizione ed il possesso di una o più azioni importano di pien diritto adesione agli Statuti, ai Regolamenti della Società, ed alle decisioni dell'Assemblea Generale.

Gli azionisti non sono tenuti che al pagamento del capitale delle loro azioni alle epoche fissate per i versamenti.

Art. 17. Gli eredi o creditori di un azionista non possono sotto qualsiasi pretesto provocare opposizione di sigilli sui beni e valori della Società, domandarne la divisione o la vendita, nè immischiarsi in verun modo nell'Amministrazione.

Essi devono per l'esercizio dei loro diritti rapportarsene agl'inventari sociali ed alle decisioni dell'Assemblea Generale, conforme agli Statuti.

Art. 18. Le obbligazioni che saranno emesse dalla Società, conformemente alla facoltà di cui al paragrafo 7 dell'articolo 4 dei presenti Statuti, sono al portatore, e non potranno avere una scadenza minore di quarantacinque giorni.

Le obbligazioni, qualunque sia la loro scadenza, non possono oltrepassare *in nessun caso* il doppio del capitale versato.

Tutte le obbligazioni che saranno emesse devono portare il visto del Commissario Regio, ed il loro ammontare deve essere rappresentato nella Cassa della Società, dai valori indicati ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 4.

Alla fine di ciascun mese, se il valore totale dei titoli che formano la garanzia delle obbligazioni fosse inferiore di più di dieci per cento, all'ammontare delle obbligazioni in circolazione, il Consiglio deve aumentare il numero dei titoli in garanzia di quanto è necessario per raggiungere una somma eguale a quella dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

TITOLO IV.

Anticipazioni.

Art. 19. Le anticipazioni di cui al paragrafo 9 dell'articolo 4, non potranno essere fatte a scadenza maggiore di tre mesi, e non possono mai oltrepassare i quattro quinti del valore reale, il giorno in cui l'anticipazione è stata fatta.

Se il debitore non rimborserà alla scadenza le somme da lui dovute, la Società senza altra formalità ha il diritto di far vendere il giorno seguente alla scadenza, alla Borsa, o alle pubbliche grida, col mezzo di un agente di cambio o di un mediatore i titoli, valori, oggetti o mercanzie depositate in garanzia.

La Società preleverà dal prodotto della vendita quanto è dovuto in capitale interessi e spese tiene l'eccedenza, ove ne risulti, a disposizione del debitore.

Se il prodotto della vendita non sarà sufficiente al rimborso di quanto fosse dovuto alla Società, il debitore è tenuto a rimborsare immediatamente la Società delle somme di cui risultasse creditrice.

Qualunque titolo o valore di qualsiasi natura depositato trasferito o ipotecato alla Società, serve di garanzia non soltanto per la anticipazione speciale su quel valore ma per tutte le obbligazioni che il depositante avesse verso la Società.

Queste condizioni devono essere indicate nella distinta di deposito, e la firma apposta da chi riceve l'anticipazione, ne porta la accettazione assoluta.

TITOLO V.

Amministrazione.

Art. 20. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di quindici membri nominati dall'Assemblea Generale degli Azionisti.

Art. 21. Ogni Amministratore entro otto giorni dalla sua nomina, deve depositare nelle casse della Società cento azioni, che saranno inalienabili per tutta la durata delle sue funzioni.

Art. 22. Gli Amministratori ricevono quella retribuzione fissa e quella parte proporzionale dei benefizi che saranno determinati dalla prima Assemblea generale.

Art. 23. Gli Amministratori durano in carica cinque anni. Sono rinnovati per un quinto ogni anno. Nei primi quattro anni gli amministratori che debbono cessare sono designati dalla sorte, ed in seguito dall'anzianità.

Essi possono sempre essere rieletti.

In caso di morte, di demissione od impedimento permanente di qualche amministratore, il Consiglio provvede provvisoriamente al suo rimpiazzo fino alla prima Assemblea generale.

Art. 24. Il Consiglio di Amministrazione nomina ogni anno fra i suoi membri un presidente e due vice-presidenti. Le loro funzioni durano un anno. Essi possono sempre essere rieletti.

Il presidente ed uno dei vice-presidenti sono scelti fra i membri residenti presso la sede della Società.

L'elezione ha luogo tutti gli anni, e nella prima riunione che segue l'Assemblea generale ordinaria.

In caso d'assenza del presidente e dei vice-presidenti il Consiglio delega quello fra i suoi membri che deve fare le funzioni di presidente.

Art. 25. Il Consiglio di Amministrazione si raduna alla sede della Società ogni qualvolta l'interesse della stessa lo richieda.

Ogni amministratore assente può farsi rappresentare nelle deliberazioni del Consiglio da uno dei suoi colleghi, senza che questi possa riunire più di tre voti compreso il suo.

Ogni qualvolta un amministratore domanda l'aggiornamento d'una pratica sino a tanto che si possa conoscere l'opinione degli assenti, questo aggiornamento è obbligatorio.

Le comunicazioni dirette al domicilio degli amministratori assenti per domandare il loro parere, devono essere seguite da una risposta entro dieci giorni completi, dall'invio delle suddette comunicazioni giustificato da lettera assicurata.

La risposta degli assenti arrivando entro il termine

prescritto, è considerata come un voto emesso di viva voce, e ne ha tutti gli effetti.

Se gli amministratori assenti non rispondono nel termine fissato i presenti deliberano senza tener conto del silenzio dei loro colleghi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di quattro amministratori almeno ed in tal caso le decisioni devono essere prese all'unanimità. Se questa unanimità non esiste, si sospende ogni decisione, ed è data cognizione della pratica agli amministratori assenti, affinchè possano, nel termine indicato, emettere per iscritto un voto, che si considera come emesso di viva voce.

Le decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentati.

In caso di parità di voti, quello del presidente è preponderante.

Le deliberazioni sono accertate da processi verbali scritti in un registro tenuto alla sede della Società, e firmati dal presidente, e da un amministratore.

I nomi dei membri presenti o rappresentati sono scritti in capo del processo verbale della seduta.

Le copie degli estratti di queste deliberazioni da prodursi ai tribunali ed altrove, sono certificate dal presidente o dal membro che ne fa le veci.

Il Consiglio di Amministrazione è rivestito dei poteri i più estesi per l'amministrazione della Società.

A. Esso autorizza ogni creazione od emissione di azioni o di obbligazioni della Società nei limiti prescritti dagli Statuti;

B. Autorizza qualunque offerta per prestiti, provviste, ricuperi, privative, appalti di contribuzioni e qualunque speculazione e intrapresa industriale;

C. Autorizza la creazione o la soppressione di succursali ed agenzie;

D. Determina le condizioni generali dello sconto, di riporto, d'imprestiti e di depositi in garanzia

Di ogni apertura di credito e di conto corrente, di ogni anticipazione sopra depositi di valori, di operazioni di cambio e di sconto;

E. Può affidare la gestione degli affari sotto la sua autorità ad un comitato esecutivo di membri eletti nel suo seno;

F. Alla fine d'ogni anno chiude i conti che devono essere presentati all'Assemblea generale e fissa provvisoriamente il dividendo che deve essere distribuito agli azionisti;

G. Presenta a questa Assemblea un rapporto sui conti e sulla situazione degli affari sociali.

H. Regola l'impiego dei fondi disponibili;

I. Autorizza ogni sottoscrizione, acquisto, vendita, compra e vendita di effetti pubblici, di azioni ed obbligazioni, e generalmente ogni genere di contratti, di transazioni, ogni compromesso, sostituzione e rimborso di fondi, ogni opposizione, accettazione, liberazione, risoluzione di qualunque iscrizione, e di tutti i contratti ipotecari, con o senza previo pagamento;

J. Autorizza, se lo giudica conveniente, la compra d'immobili per stabilirvi la sede della Società, le sue dipendenze o succursali;

K. Autorizza ogni azione giudiziaria della Società davanti qualunque tribunale o giurisdizione, sia attiva che passiva;

L. Stabilisce i regolamenti interni della Società;

M. Autorizza tutte le spese necessarie per l'impianto della Società, sia alla sede sia nelle succursali ed agenzie;

N. Determina le spese d'amministrazione;

O. Nomina e revoca tutti gli agenti ed impiegati della Società, ne fissa le attribuzioni, i doveri, i loro onorari e gratificazioni, e, quando occorra, determina l'importanza della cauzione che devono fornire, e ne autorizza la restituzione.

Art. 26. Per tutti gli oggetti specificati all'art. 25, nei paragrafi A fino a J, il Consiglio d'Amministrazione non può prendere decisione valevole, senza che due terzi degli amministratori prendano parte al voto.

Se dieci amministratori non sono presenti o rappresentati ne viene riferito agli assenti che in questo caso hanno il diritto di mandare il loro voto individuale per iscritto, che giungendo nel termine di dieci giorni, ha valore come se fosse stato emesso di viva voce.

Art. 27. I trapassi di rendita e di effetti pubblici appartenenti alla Società, gli atti di compra, di vendita o permuta di proprietà immobiliare, le quitanze, transazioni, contratti, azioni ed obbligazioni, certificati di deposito e generalmente tutti gli atti che impegnano la Società, devono essere firmati da due amministratori, a meno di una delegazione espressa del Consiglio, in favore d'uno di essi, o di qualunque altra persona.

Art. 28. Il Consiglio può delegare i suoi poteri in tutto o in parte per un oggetto determinato; in caso di necessità può anche delegare provvisoriamente a uno dei suoi membri o ad altra persona le funzioni di direttore generale.

Art. 29. Il Consiglio presenta all'Assemblea generale le proposte che giudica utili alla Società, e specialmente i progetti di fusione, di annessione o accordi con qualsiasi altra Società, tutte le modificazioni agli Statuti, non che l'aumento del capitale sociale.

Art. 30. I membri del Consiglio d'Amministrazione non contraggono a causa della loro gestione alcuna obbligazione personale; essi sono soltanto responsabili dell'esecuzione del loro mandato.

TITOLO VI.

Assemblea generale degli azionisti.

Art. 31. L'Assemblea generale legalmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti.

Essa si compone di tutti gli azionisti che posseggano almeno cinquanta azioni.

Art. 32. Quindici giorni avanti quello fissato per la riunione dell'Assemblea generale, gli azionisti che desiderano farne parte, devono depositare le loro azioni a Torino alla sede della Società, a Parigi presso la Società generale di credito mobiliare francese, o in quelle altre città che saranno indicate dal Consiglio nell'avviso di convocazione.

Una ricevuta nominativa sarà rilasciata in cambio delle azioni depositate, e questa accerta il giorno del fatto deposito.

Art. 33. Gli azionisti aventi diritto di assistere all'Assemblea generale, possono farvisi rappresentare, ma soltanto da un azionista il quale abbia il diritto d'intervenirvi.

Art. 34. Le donne maritate, i minori, i corpi morali e gli stabilimenti pubblici che hanno diritto di assistere all'Assemblea, possono farsi rappresentare dai rispettivi mariti, tutori, curatori, o amministratori, purchè muniti di una autorizzazione o procura sufficiente per poter prendere parte alle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 35. L'Assemblea generale ordinaria ha luogo tutti gli anni nel mese di maggio al più tardi, alla sede della Società.

È convocata straordinariamente sempre quando il Consiglio lo creda opportuno.

Art. 36. Le convocazioni dell'Assemblea generale sì ordinaria che straordinaria sono fatte almeno un mese avanti la riunione per mezzo di avvisi inseriti nella Gazzetta ufficiale e nel Monitore francese, e debbono enunziare l'ordine del giorno.

Art. 37. Acciò l'Assemblea sia legalmente costituita, si richiede l'intervento di almeno trenta membri presenti o rappresentati, che siano portatori d'un decimo delle azioni emesse.

Art. 38. Se alla prima convocazione le condizioni enunciate all'art. 37 non fossero adempiute, si fa un'altra convocazione a quindici giorni d'intervallo.

In tal caso il termine pel deposito delle azioni è ridotto a cinque giorni.

Le deliberazioni dei membri presenti alla seconda Assemblea sono valevoli qualunque sia il numero di essi e delle azioni che rappresentano, ma non possono deliberare che sugli oggetti enunciati nel primo avviso di convocazione.

Art. 39. Nel caso che il Consiglio giudicasse che potessero nuocere agli interessi della Società i termini stabiliti per la convocazione sì dell'Assemblea ordinaria che della straordinaria, ha il diritto di convocarla d'urgenza nei termini fissati dall'articolo precedente.

Art. 40. L'Assemblea generale è presieduta dal presidente del Consiglio d'Amministrazione, ed in sua mancanza da uno dei vice-presidenti, o dall'amministratore che verrà designato dal Consiglio.

I due azionisti presenti che possedano il maggior numero d'azioni, ed in caso di rifiuto quelli che dopo loro ne possedano di più fino ad accettazione, sono chiamati ad esercitare le funzioni di scrutatori.

Il presidente ed i scrutatori eleggono il segretario.

Art. 41. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dagli azionisti presenti o rappresentati.

Cinquanta azioni danno diritto ad un voto.

Niuno può per se stesso avere o delegare più di venti voti, qualunque sia il numero delle azioni che possiede. Ma ogni azionista può esercitare il diritto di tutti coloro che gli avranno confidati i loro mandati purchè questo diritto non ecceda 20 voti per ciascuno degli azionisti rappresentati.

Art. 42. Il Consiglio d'Amministrazione stabilisce l'ordine del giorno.

L'Assemblea non può deliberare che sopra le pratiche proposte dal Consiglio o sopra quelle che saranno state presentate allo stesso almeno dodici giorni prima del giorno indicato per la riunione da venti azionisti, che abbiano diritto d'intervenire alla medesima.

Art. 43. L'Assemblea generale riceve comunicazione della relazione del Consiglio sulla situazione degli affari sociali.

Approva, se lo crede, i conti, anche il riparto degli utili, uniformandosi alle disposizioni degli Statuti e alle decisioni prese dalla prima Assemblea generale.

Delibera sulle proposizioni del Consiglio d'Amministrazione intorno all'aumento del fondo sociale, alla fusione, annessione o accordo con qualunque altra Società, alla prolungazione della durata della Società, alle modificazioni che sarebbe utile di fare agli Statuti, e allo scioglimento anticipato della Società, se questo fosse creduto necessario.

Nomina gli amministratori in rimpiazzo dei dimissionari cessanti o impediti permanentemente.

Finalmente essa delibera su tutto quanto è di sua attribuzione a norma delle disposizioni speciali dei presenti Statuti.

Art. 44. Le deliberazioni dell'Assemblea generale prese in conformità degli Statuti obbligano tutti gli azionisti anche assenti o dissidenti.

Art. 45. Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono accertate per mezzo di processi verbali trascritti sopra apposito registro e firmati dall'ufficio di presidenza.

Un elenco dei membri presenti all'Assemblea colla indicazione dei voti ad essi appartenenti è unito al processo verbale.

Tale elenco è munito delle firme suddette.

Art. 46. Quando sia necessario per un motivo qualunque di far risultare delle deliberazioni della Assemblea, sono rilasciate copie o estratti del registro dei processi verbali, certificati e sottoscritti dal segretario del Consiglio e dal Presidente o da chi ne fa le veci.

TITOLO VII.

Inventario. Conti annui.

Art. 47. L'anno sociale o esercizio comincia il primo gennaio e finisce il trentun dicembre.

Il primo esercizio comprende il tempo trascorso dalla costituzione della Società fino al 31 dicembre seguente.

Alla fine d'ogni anno sociale vien fatto a cura del Consiglio un inventario generale dell'attivo e del passivo della Società.

Nondimeno alla fine del primo semestre di ciascun anno viene stabilito un conto preliminare che definisca la situazione della Società.

I conti sono certificati dal Consiglio di Amministrazione.

Sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale che dopo aver sentito il rapporto del Consiglio di Amministrazione fissa il dividendo da distribuirsi.

TITOLO VIII.

Distribuzione degli utili.

Art. 48. I prodotti netti, fatta deduzione di tutte le spese, costituiscono gli utili.

Da questi utili si preleva annualmente:

1. La somma necessaria pel servizio degl'interessi in ragione del sei per cento all'anno, sul capitale versato sulle azioni emesse;

2. Dieci per cento della somma degli utili depurati dagl'interessi sarà portato al fondo di riserva.

Il rimanente sarà distribuito nelle proporzioni seguenti:

8 p. 0[0 ai fondatori;

92 p. 0[0 agli azionisti, fatta deduzione della quota proporzionale che sarà votata al Consiglio di Amministrazione nella prima Assemblea generale.

Il Consiglio d'Amministrazione determina la forma e la qualità dei titoli da consegnarsi ai fondatori per rappresentare il loro interesse.

Il pagamento dei dividendi votati dall'Assemblea generale è eseguito il primo luglio di ciascun anno.

Tuttavia il primo gennaio il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a distribuire i benefizi realizzati fino alla concorrenza di sei per cento all'anno del capitale versato sulle azioni.

TITOLO IX.

Fondo di riserva.

Art. 49. Il fondo di riserva si compone del cumulo del dieci per cento prelevato annualmente sugli utili in esecuzione dell'articolo 48.

Verificandosi il caso che gli utili conseguiti in un anno non siano sufficienti per pagare agli azionisti l'interesse del sei per cento sul capitale da essi versato, vi si può supplire prendendo sul fondo di riserva quel tanto che fosse a tal uopo necessario.

L'impiego di capitali appartenenti al fondo di riserva sarà regolato dal Consiglio di Amministrazione.

Quando il fondo di riserva superi il quarto del capitale sociale, il Consiglio avrà la facoltà di distribuire l'eccedenza agli azionisti.

Facendosi la ripartizione totale o parziale del fondo di riserva per qualunque causa questo abbia luogo, i portatori dei titoli di fondatori hanno diritto alla proporzione indicata all'art. 48.

TITOLO X.

Modificazioni agli Statuti.

Art. 50. L'Assemblea generale può sull'iniziativa del Consiglio d'Amministrazione fare ai presenti Statuti le modificazioni ch'essa giudica convenienti.

Essa può specialmente autorizzare:

1. L'aumento del capitale sociale;
2. L'estensione delle operazioni della Società;
3. La prolungazione della sua durata;
4. La fusione, l'annessione e gli accordi con qualunque altra Società.

In questi diversi casi le convocazioni devono indicare sommariamente l'oggetto della riunione.

Il quinto del capitale sociale deve esservi rappresentato.

La decisione non è valevole che quando riunisca i due terzi dei voti dei membri presenti o rappresentati.

Il Consiglio d'Amministrazione è diffatto autorizzato a prendere le misure necessarie per l'esecuzione delle decisioni, ed ha la facoltà di accettare le modificazioni che il Governo giudicasse conveniente d'imporre.

Le suddette modificazioni agli Statuti non saranno valide senza l'approvazione del Governo.

TITOLO XI.

Scioglimento e liquidazione della Società. Giurisdizione.

Art. 51. In caso di perdita della metà del capitale sociale versato, lo scioglimento della Società può essere deciso dall'Assemblea generale prima dello spirare del termine fissato per la sua durata.

Si applicano a questo caso le disposizioni dell'articolo 50 relative alla convocazione, ed alle condizioni di validità delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 52. Allo spirare della Società od in caso di scioglimento anticipato, l'Assemblea generale sulla proposizione del Consiglio d'Amministrazione regola il modo della liquidazione e nomina uno o più stralciari.

Durante il caso della liquidazione le attribuzioni dell'Assemblea generale sono le medesime che durante l'esistenza della Società; essa ha specialmente il diritto di esaminare i conti della liquidazione e di consentire qualunque quitanza e scarico.

La nomina degli stralciari pone termine di diritto ai poteri dell'Amministrazione.

Art. 53. Tutte le contestazioni che possono insorgere fra i soci intorno all'esecuzione dei presenti Statuti, sono sottomesse alla giurisdizione dei Tribunali esistenti nella sede della Società.

Le contestazioni concernenti l'interesse generale e collettivo della Società, non possono essere dirette contro il Consiglio di Amministrazione o alcuno dei suoi membri che a nome della massa degli azionisti, ed in virtù di una deliberazione dell'Assemblea generale.

TITOLO XII.

Disposizioni transitorie.

Art. 54. Derogando all'art. 20 degli Statuti durante i primi dieci anni a partire dalla costituzione della Società il Consiglio di Amministrazione sarà composto dei signori:

Balduino cav. Domenico,
Barberis cav. Gio. Battista,
Bastogi conte Pietro,
Du Toit Leone,
Incisa cav. Camillo,
Oneto Francesco,
Rossi cav. Antonio,
Stallo cav. Andrea,
Bixio Alessandro,
Cibiel,
Dubochet Vincenzo,
Duca di Galliera,
Pereire Isacco,
Pereire Emilio (figlio),
Salvador Casimiro.
} residenti a Parigi

Art. 55. Durante lo stesso periodo di dieci anni, per delegazione del Consiglio di Amministrazione gli amministratori residenti a Parigi, ivi formano una riunione incaricata di rappresentare la Società all'estero, conformemente alle deliberazioni del Consiglio e di eseguire le deliberazioni medesime in tutti gli affari che potrebbe avere in Francia.

Sarà loro inviato entro tre giorni copia certificata di ciascuno dei processi verbali del Consiglio, ed inoltre tutti i mesi uno stato della situazione finanziaria generale della Società.

A sua volta essi spediscono entro tre giorni al Consiglio, copia certificata di ciascuno dei suoi processi verbali, e tutti i mesi uno stato della situazione finanziaria degli affari, la di cui gestione loro sarà affidata dal Consiglio.

Art. 56. In caso di morte, di demissione od impedimento permanente di uno fra gli amministratori residenti a Parigi, gli altri amministratori presenteranno al Consiglio due candidati pel suo rimpiazzo, fra i quali il Consiglio farà la nomina provvisoria autorizzata dall'art. 23; in seguito l'Assemblea generale nominerà definitivamente colui che fra i due candidati le piacerà di scegliere.

Art. 57. Spirati i primi dieci anni tutte le disposizioni transitorie saranno abolite ed il Consiglio di Amministrazione comincierà ad essere rinnovato annualmente per quinto, come è accennato all'articolo 23.

Art. 58. Per far pubblicare i presenti Statuti ed il Decreto d'autorizzazione, quando occorra, ovunque faccia d'uopo, ogni potere è conferito al portatore d'una copia autentica.

Torino, 19 marzo 1863.

All'originale sottoscritti:

Pietro Bastogi,
Domenico Balduino,
A. Bixio,
Antonio Rossi,
Andrea Stallo.

TIP. G. FAVALE E COMP.